

SOMMARIO - INHALTSVERZEICHNIS

PARTE PRIMA - ERSTER TEIL

LEGGI E DECRETI - GESETZE UND DEKRETE

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1958, n. 1

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1958 pag. 6

REGIONALGESETZ vom 11. Januar 1958, Nr. 1

Ermächtigung zur vorläufigen Haushaltsgebarung für das Finanzjahr 1958 Seite 6

PROVINCIA DI BOLZANO — PROVINZ BOZEN

LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1958, n. 1

Concessione di contributi di studio a studenti universitari e di scuole medie, premi e sussidi per studi di perfezionamento e di specializzazione pag. 7

LANDESGESETZ vom 5. Januar 1958, Nr. 1

Gewährung von Studienbeiträgen an Hoch- und Mittelschüler, von Prämien und Beiträgen zu Vervollkommnungs- und Spezialisierungsstudien Seite 8

Anno 1957 - Jahr 1957

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO 6 novembre 1957, n. 19

Nomina dei membri di 131 Commissioni locali per i mesi chiusi ai sensi della legge provinciale 29.3.1954, n. 1 pag. 9

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES LANDESAUSSCHUSSES BOZEN vom 6. November 1957, Nr. 19

Ernennung der Mitglieder von 131 örtlichen Höfekommissionen gemäß Landesgesetz vom 29.3.1954, Nr. 1 Seite 20

LEGGI E DECRETI - GESETZE UND DEKRETE

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1958, n. 1

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1958.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato

per legge e non oltre il 31 marzo 1958, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1958, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati al Consiglio regionale.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale del Trentino - Alto Adige.

Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1958.

Trento, 11 gennaio 1958

Il Presidente della Giunta Regionale
ODORIZZI

Visto:

Il Commissario del Governo nella Regione
SANDRELLI

REGIONALGESETZ vom 11. Januar 1958, Nr. 1

Ermächtigung zur vorläufigen Haushaltsgebarung für das Finanzjahr 1958.

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

verkündet

folgendes Gesetz:

Art. 1

Der Regionalausschuß ist ermächtigt, bis zur Genehmigung des Haushaltsgesetzes und nicht länger als bis zum 31. März 1958 den Haushalt der Region für das Finanzjahr 1958 gemäß den dem Regionalrat vorgelegten Voranschlägen der Einnahmen und Ausgaben und dem entsprechenden Gesetzentwurf vorläufig auszuüben.

Art. 2

Dieses Gesetz wird im Sinne des Art. 49 des Sonderstatutes der Region Trentino - Tiroler Etschland für dringend erklärt.

Es tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft und wird mit 1. Januar 1958 wirksam.

Trient, den 11. Januar 1958

Der Präsident des Regionalausschusses
ODORIZZI

Gesehen:

Der Regierungskommissär in der Region
SANDRELLI

PROVINCIA DI BOLZANO — PROVINZ BOZEN

LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1958, n. 1

Concessione di contributi di studio a studenti universitari e di scuole medie, premi e sussidi per studi di perfezionamento e di specializzazione.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

promulga

le seguente legge:

Art. 1

Allo scopo di permettere ai bisognosi, purchè meritevoli, di raggiungere i gradi più elevati degli studi, la Provincia concede contributi di studio a studenti le cui famiglie abbiano la residenza stabile in un comune della provincia, e ad altri cittadini, purchè residenti stabilmente nella provincia stessa.

Gli interventi finanziari della Provincia si effettueranno su apposito stanziamento:

- a) in forma di borse di studio a studenti di scuole superiori statali o private, nazionali od estere da Lire 100.000.— a Lire 150.000.—;
- b) in forma di borse di studio a studenti di scuole statali e private di istruzione media da Lire 40.000.— a Lire 80.000.—;
- c) in forma di contributi una tantum a studenti di scuole statali o private di istruzione media fino a Lire 20.000.—;
- d) in forma di premi e sussidi, fino all'ammontare massimo di Lire 150.000.—, a cittadini italiani, che frequentino scuole di grado superiore na-

zionali od estere, nonchè corsi a scopo di perfezionamento o di specializzazione, di cui la Provincia ravvisi la opportunità.

Art. 2

La Giunta provinciale può stabilire annualmente la quantità e la misura delle provvidenze di cui all'articolo precedente secondo le lettere a), b) c) e d) e specificare la quantità da assegnare a ciascun grado, tipo e classe di scuola.

Almeno due terzi delle borse di studio destinate agli studenti di scuole di istruzione media saranno assegnati a quelli che devono alloggiare fuori famiglia per ragioni di studio.

Nel regolamento per la esecuzione della presente legge o in mancanza di questo nei bandi di concorso, la Giunta provinciale può stabilire i requisiti per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo primo, fissando un punteggio massimo uguale per il bisogno accertato in base al reddito e per il merito scolastico, nonchè un punteggio supplementivo per speciali situazioni di bisogno che comunque non può superare la metà del punteggio massimo previsto per il bisogno accertato in base al reddito.

Art. 3

Le provvidenze di cui alle lettere a) e d) della presente legge devono essere erogate entro il 15 aprile, quelle di cui alle lettere b) e c) entro il 15 febbraio di ogni anno.

Art. 4

Per l'anno scolastico 1957/58 si prescinde dai termini di cui all'art. 3.

Art. 5

La legge provinciale n. 4 del 27 ottobre 1955 è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 5 gennaio 1958

Il Presidente della Giunta provinciale:
PUPP

Visto:

Il Commissario del Governo nella Regione
SANDRELLI